

Consiglio di Stato, Sezione IV 22/01/1999 n. 54

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

In sede di gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, la notevolissima sproporzione tra l'importo del prezzo unitario dell'offerta espresso in cifre rispetto a quello espresso in lettere è chiaramente riconducibile ad evidente errore materiale; pertanto, è affetta da eccesso di potere per illogicità l'applicazione all'offerta medesima del criterio della prevalenza del prezzo indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre